

# PRODOTTI INTERMEDI

Prodotti medicati ottenuti dalla miscelazione di una premiscela medicata con uno o più mangimi che, per poter essere somministrati agli animali, devono essere ancora miscelati con altri mangimi. In pratica si tratta di una via di mezzo tra le premiscele medicate ed i mangimi medicati.

I prodotti intermedi devono essere preparati a partire da una sola premiscela medicata autorizzata miscelata con uno o più mangimi che non contengano, a loro volta, un antibiotico o un coccidiostatico già utilizzati come sostanze attive nella premiscela medicata; tali prodotti non possono essere utilizzati per la produzione in allevamento di mangime medicato pellettato.

# PRODOTTI INTERMEDI

Decreto ministeriale 16/11/1993 Art. 14:

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, è autorizzata la produzione di prodotti intermedi che contengano una quantità di principio attivo medicamentoso fino a **venti volte** superiore ai limiti di cui al comma 2. In ogni caso la loro percentuale minima di utilizzazione per la fabbricazione di mangimi medicati non può essere **inferiore al 5%**.

NOTA DGSA Min. Salute n°5727 – P – 29/03/2011:

A tal proposito si evidenzia che concentrazioni che superano il limite suddetto non permettono di caratterizzare come mangimi tali prodotti.

Si fa rilevare che i prodotti intermedi sono preparazioni contenenti principi attivi in concentrazioni talmente elevate da non poter essere somministrati tal quali agli animali.

Infatti i prodotti intermedi devono essere destinati esclusivamente alla produzione di mangimi medicati pronti per l'uso, previa accurata miscelazione con altri mangimi in azienda.

Si coglie l'occasione per ricordare che la produzione di prodotti intermedi è riservata agli impianti industriali autorizzati ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs n. 90 del 3 marzo 1993.